

**OGGETTO: LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E SANZIONI**

PERUGIA, 16 SETTEMBRE 2011

GENTILE CLIENTE,

CON LA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO INTENDO METTERLA A CONOSCENZA DEI NUOVI LIMITI POSTI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 4, ART. 2 DEL D.L. 138/2011 (MANOVRA-BIS).

PREMESSA

LA MANOVRA-BIS INTRODUCE IMPORTANTI MODIFICHE NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA SULL'ANTIRICICLIAGGIO, IN PARTICOLARE SUL DIVIETO DI EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI OLTRE UN DETERMINATO LIMITE. A PARTIRE DAL 13 AGOSTO IL LIMITE PER EFFETTUARE TALI OPERAZIONI È STATO ABBASSATO A € 2.500,00.

CON UN EMENDAMENTO ALLA CONVERSIONE IN LEGGE DELLA MANOVRA VERRÀ PREVISTO CHE PER LE TRANSAZIONI AVVENUTE PER IMPORTI SUPERIORI A DETTO LIMITE, MA FINO A € 5.000,00, EFFETTUATE TRA IL 13 AGOSTO E IL 31 AGOSTO NON VERRANNO IRROGATE SANZIONI.

OPERAZIONI FRAZIONATE

LA PREDETTA LIMITAZIONE RIGUARDA COMPLESSIVAMENTE IL VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO E SI APPLICA ANCHE ALLE C.D. "OPERAZIONI FRAZIONATE", OSSIA A QUEI PAGAMENTI INFERIORI AL LIMITE CHE APPAIONO ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI.

SANZIONI

LA VIOLAZIONE SARÀ PUNITA CON UNA **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO, COMUNQUE **NON INFERIORE AD € 3.000,00** (€ 15.000 PER TRASFERIMENTI SUPERIORI AD € 50.000,00).

ASSEGNI

SI RICORDA CHE CON D.LGS. 231/2007 È STATO INTRODOTTO L'OBBLIGO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ PER GLI ASSEGNI BANCARI A MENO CHE:

- NON SI FACCIAMO RICHIESTA SCRITTA ALLA BANCA;
- SI PAGHI € 1,50 PER OGNI ASSEGNO RILASCIATO.

ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA NE CONSEGUO CHE, QUALORA SI EMETTESERO ASSEGNI TRASFERIBILI, L'IMPORTO DI TALI ASSEGNI NON POTRÀ SUPERARE LA SOGLIA DEI 2.500,00 €.

(SI APPLICANO LE STESSE SANZIONI DI CUI SOPRA)

LIBRETTI AL PORTATORE

IN CASO DI POSSESSO DI LIBRETTI BANCARI O POSTALI AL PORTATORE, DAL 13 SETTEMBRE IL LORO SALDO NON POTRÀ PIÙ ESSERE PARI O SUPERIORE AD € 2.500,00. LA NORMA INTRODOTTA IMPONE IN ALTERNATIVA:

- ESTINGUERE IL LIBRETTO;



- RIDURRE IL RELATIVO SALDO AL DI SOTTO DEL PREDETTO LIMITE.

IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL LIBRETTO, IL CEDENTE È TENUTO A COMUNICARE I DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO, NONCHÈ LA DATA DEL TRASFERIMENTO ALLA BANCA O ALLE POSTE ENTRO 30 GIORNI.

SANZIONI SU TITOLI AL PORTATORE

IN CASO DI VIOLAZIONI SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI:

VIOLAZIONE	SANZIONE
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE CON SALDO > AD € 2.500,00	DAL 20% AL 40% DEL SALDO E COMUNQUE NON INFERIORE AD € 3.000,00. NEL CASO DI IMPORTI SUPERIORI A € 50.000,00 LA SANZIONE ANDRÀ DAL 30% AL 60% DEL SALDO.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE ESISTENTI AL 13.08.2011 CON SALDO PARI O SUPERIORE A LIMITE PER I QUALI ENTRO IL 30.09.2011 NON SI PROVVEDE ALLA RIDUZIONE O ALL'ESTINZIONE	DAL 10% AL 20% DEL SALDO CON UN MINIMO DI € 3.000,00 (DAL 15% AL 30% NEL CASO DI IMPORTI SUPERIORI A € 50.000,00).
MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO 30 GG DEI DATI RICHIESTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL LIBRETTO	DAL 10% AL 20%.

LO STUDIO RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE RISERVATAGLI E RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO, RISERVANDOSI LA FACOLTÀ DI TENERVI COSTANTEMENTE AGGIORNATI SULLE NOVITÀ E RELATIVI ADEMPIMENTI DI VOSTRO INTERESSE

DISTINTI SALUTI

DOTT. ANDREA ORAZI